



Centro di Assistenza Fiscale - Dipendenti e Pensionati

GUIDA PRATICA AL MODELLO 730/2016

Con il Provvedimento 15.1.2016, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, è stato approvato il mod. 730/2016 con le relative istruzioni.

Con il successivo Provvedimento 9.3.2016 sono state apportate alcune modifiche al fine di adeguare le istruzioni alle indicazioni fornite dall'Agenzia con la Circolare 2.3.2016, n. 3/E e correggere alcuni errori materiali riscontrati nel testo del primo Provvedimento.

Prima di evidenziare le modifiche riguardanti ciascun quadro della dichiarazione si rammenta che, analogamente allo scorso anno:

l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il mod. 730 precompilato a decorrere dal 15.4.2016;

la dichiarazione, accettata così come proposta dall'Agenzia ovvero modificata / integrata, dovrà essere presentata, direttamente dal contribuente ovvero ad un CAF / professionista abilitato / il proprio sostituto d'imposta, entro il 7.7.2016;

in ogni caso il contribuente ha la possibilità di presentare, entro il citato termine del 7.7, il mod. 730/2016 con le modalità ordinarie, ossia senza utilizzare il mod. 730 precompilato.

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2016

FRONTESPIZIO: Nel Frontespizio si evidenzia l'inserimento della nuova casella "Quadro K", da barrare per indicare la compilazione del nuovo quadro, riservato all'amministratore, per comunicare:

l'importo dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori;
i dati catastali del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizi

QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI: *In questo quadro va indicato il reddito dei terreni che si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività*



agricola. Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il reddito dominicale è rivalutato dell'80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.

Fermi restando i campi che compongono il quadro, si evidenzia che, in applicazione dell'art. 1, comma 512, Finanziaria 2013 e dell'art. 7, comma 4, DL n. 91/2014:

per il 2015, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni è pari al:

- 30% per la generalità dei soggetti;
- 10% per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola;

ai fini del calcolo dell'acconto 2016 va applicata l'ulteriore rivalutazione del 30% (come per la determinazione del saldo 2105) mentre non va applicata la rivalutazione del 10% per i terreni di coltivatori diretti / IAP

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI: *In questo quadro vanno indicati i redditi da parte dei proprietari di fabbricati, i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del Codice Civile);*

A livello generale, le istruzioni rammentano che:

per i fabbricati non affittati (compresi quelli concessi in comodato gratuito) opera l'alternatività IMU / IRPEF;

i fabbricati affittati sono imponibili sia IRPEF che IMU, fermo restando il riconoscimento delle esenzioni previste per specifiche fattispecie;

come disposto dalla Finanziaria 2016, dal 2014, l'alternatività IMU / IRPEF opera anche con riferimento all'IMIS e all'IMI istituite, rispettivamente, dalla Provincia di Trento e di Bolzano;

CEDOLARE SECCA

Con riferimento all'applicazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi è confermata:

l'aliquota "ordinaria" nella misura del **21%** e quella agevolata nella misura del **10%**;

la possibilità di optare per la cedolare secca anche con riferimento ai contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione del Comune.

NOVITA' PER I DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Nella Sezione II del quadro B si segnala la nuova colonna 7 "Codice identificativo del contratto" nella quale, in alternativa agli "Estremi di registrazione del contratto" (colonne da 3



a 6), va esposto il codice identificativo di 17 caratteri, riportato sul modello di registrazione del contratto di locazione restituito dall'Ufficio ovvero nella ricevuta telematica di registrazione. In merito le istruzioni specificano che:

le colonne da 3 a 6 "Estremi di registrazione del contratto" vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nel modello restituito dallo stesso non è riportato il codice identificativo del contratto;

se sono compilate le citate colonne da 3 a 6, la nuova colonna 7 non deve essere compilata.

N.B. DOCUMENTI DA RICHIEDERE: Al fine di una corretta compilazione dei quadri relativi a terreni e fabbricati è opportuno richiedere al contribuente:

- *Visure catastali;*
- *Eventuali dichiarazioni di successione;*
- *Atti d'acquisto di terreni e immobili;*
- *Contratti d'affitto.*

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: *In questo quadro vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2015.*

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2016 rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico). Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2016, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2015 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2016 entro il 28 febbraio 2016. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2016.

Per l'anno d'imposta 2015 nel quadro RC si segnala:

l'eliminazione della Sezione "Somme per incremento della produttività" in considerazione del fatto che per il 2015 non è stata riproposta la possibilità di assoggettare a tassazione agevolata tali somme;

l'innalzamento a € 7.500 (anziché € 6.700) del limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;

il riconoscimento dell'esenzione, fino a € 6.700, dei redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in Euro dei residenti a Campione d'Italia. Per detti redditi sono stati istituiti **2 nuovi codici** ("**5**" se lavoro dipendente e "**6**" se pensione) da indicare nella colonna 1 "Tipologia reddito" dei righe da C1 a C4;

l'aumento da € 640 a € 960 (80 x 12) dell'importo annuo che può essere riconosciuto a titolo di "bonus IRPEF" ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 24.000, di



cui all'art. 1, DL n. 66/2014. È confermata la struttura del bonus, in base alla quale l'ammontare dello stesso si riduce proporzionalmente per i soggetti che superano la soglia di € 24.000 fino ad azzerarsi per i redditi pari o superiori a € 26.000. Sono invece **esclusi** i pensionati, liberi professionisti e autonomi, disoccupati titolari di sussidio, incapienti (stipendi inferiori a 8mila euro).

che il contribuente che effettua prestazioni di lavoro accessorio può integrare le sue entrate beneficiando del fatto che il compenso netto percepito è esente da ogni imposizione fiscale ai fini Irpef e non incide sullo stato di disoccupato. In pratica, questo significa che i compensi percepiti attraverso i **Voucher Inps** del lavoro accessorio non devono essere riportati in **dichiarazione dei redditi**

N.B. DOCUMENTI DA RICHIEDERE: Al fine di una corretta compilazione dei quadri relativi ai redditi percepiti è opportuno richiedere al contribuente:

- In caso di reddito da lavoro dipendente, pensione, collaborazioni a progetto e altri redditi assimilati il **Modello CU** o ogni **altra certificazione** delle ritenute subite e dei relativi redditi rilasciata dal datore di lavoro o eventualmente da un ente pensionistico per: lavoro, disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, cassa edile, infortunio, collaborazioni, gettoni di presenza, pensioni estere, ecc;
- In caso di reddito da lavoro autonomo Modello CU o certificazione rilasciata dal committente con indicate le ritenute subite ed i redditi per: lavoro autonomo occasionale, diritto d'autore, ecc;
- In caso di assegno mantenimento del coniuge Sentenza di separazione del Tribunale + ricevute importi percepiti

QUADRO D – ALTRI REDDITI

Il **quadro D** è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata

N.B. DOCUMENTI DA RICHIEDERE: Al fine di una corretta compilazione dei quadri relativi ai redditi di capitale percepiti è opportuno richiedere al contribuente:

- Utili corrisposti da società Certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato gli utili (mod. CUPE)

QUADRO E – ONERI E SPESE. Nel **quadro E** vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2015 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito. Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa. Altre spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

Per quanto riguarda le spese detraibili da indicare nella Sezione I, righe da E8 a E12, con lo specifico codice si evidenzia:



l'introduzione del nuovo codice "12" per le "Spese di istruzione diverse da quelle universitarie". In particolare tale codice va utilizzato per indicare le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo massimo di € 400 per alunno / studente.

Tale detrazione è prevista dalla nuova lett. e-bis) dell'art. 15, TUIR e può essere fruita sia con riferimento alle spese sostenute per un familiare a carico che per quelle del contribuente stesso. Le istruzioni rammentano che tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l'ampliamento dell'offerta formativa (codice "31"); Il Ministero dell'Istruzione ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15, "i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all'edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) . Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.

l'utilizzo del codice "13" soltanto per le "Spese per istruzione universitaria".

A tal fine si rammenta che per le Università non statali italiane e straniere, le spese in esame non possono essere superiori a quelle stabilite annualmente da un apposito DM (ad oggi non ancora disponibile) per ciascuna Facoltà universitaria;

il più ampio ambito di applicazione della detrazione per le spese funebri (codice "14"). Dette spese, infatti, nel limite massimo di € 1.550 per decesso, sono detraibili **anche se relative a persone non legate da un vincolo di parentela** con il dichiarante;

l'innalzamento da € 2.065 a € 30.000 dell'importo massimo sul quale è possibile fruire della detrazione del 26% in caso di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS o iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, negli Stati non appartenenti all'OCSE, da indicare con il codice "41". Resta fermo che, per la verifica del rispetto di detto limite, va considerato anche l'importo indicato con il codice "20".

In merito alle tipologie di spesa sanitaria per le quali è possibile fruire della detrazione IRPEF si evidenzia che nella recente Circolare 2.3.2016, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

le prestazioni di mesoterapia e ozonoterapia effettuate da personale medico o abilitato sono ammesse in detrazione se supportate da una prescrizione medica che certifica il collegamento della prestazione con la cura di una patologia;

i trattamenti di haloterapia (Grotte di sale) non sono detraibili in quanto il Ministero della Salute sta ancora svolgendo approfondimenti per determinare se gli stessi possano o meno essere considerati un trattamento sanitario;

le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogo (classe L/19) non sono detraibili in quanto lo stesso non rientra tra le professioni sanitarie, a differenza dell'educatore professionale (classe L/SNT2) che è invece considerato un professionista sanitario.

Con riferimento agli **"Altri oneri deducibili"** da indicare a rigo E26 si evidenzia che, ferme



restando le tipologie di spesa per le quali è riconosciuta la deducibilità, sono stati modificati i codici da riportare nella colonna 1 di tale rigo.

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La struttura delle Sezioni III A e III B, nelle quali vanno esposti i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si intende fruire della detrazione d'imposta (36% - 50% - 65%) non presenta novità di rilievo. Ai fini della compilazione si rammenta che:

anche per il 2015 la detrazione è fruibile nella misura del **50%** su una spesa massima di € **96.000**;

in caso di **acquisto di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato**, la detrazione spetta a condizione che la vendita / assegnazione dell'immobile sia effettuata **entro 18 mesi** (non più 6 mesi) dal termine dei lavori;

in caso di **lavori su parti comuni condominiali**, nella dichiarazione di ciascun condomino nella Sezione III A va indicato il codice fiscale del condominio, nella Sezione III B va barrata la casella "*Condominio*" e non vanno riportati i dati catastali del condominio in quanto gli stessi sono comunicati dall'amministratore. Ciò anche in caso di "condominio minimo" se è presente l'amministratore e il codice fiscale del condominio

In caso specifico di abitazioni e box auto pertinenziali di cooperative edilizie, la condizione della sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'unità abitativa ed il box è soddisfatta dal "verbale di accoglimento" della domanda di assegnazione del bene da parte del consiglio di amministrazione di accettazione (trascritto sul libro sociale obbligatorio delle cooperative sottoposto a vidimazione ai sensi dell'art. 2421 del c.c.). Pertanto, diversamente da quanto previsto in caso di acquisto dall'impresa costruttrice ove in caso in cui l'atto definitivo sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti e che la detrazione spetta in quel caso solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza di un vincolo pertinenziale tra alloggio e box, i soci delle cooperative edilizie possono beneficiare della detrazione d'imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del consiglio di amministrazione, sia in mancanza di un preliminare di compravendita registrato sia nel caso in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo

SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Considerato che la detrazione spettante per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio è stata riconosciuta **anche per il 2015, con le stesse modalità e condizioni previste per il 2014**, la Sezione III C presenta la medesima struttura e modalità di compilazione dello scorso anno. In particolare si rammenta che:

la detrazione è subordinata all'esecuzione di lavori di recupero edilizio per i quali spetta la detrazione del 50% eseguiti a decorrere dal 26.6.2012.

In merito nella citata Circolare n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "*la **sostituzione della caldaia**, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di «**manutenzione straordinaria**», consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente»;*

la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella di sostenimento



delle spese per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;

la detrazione spetta nella misura del 50% su una spesa massima di € 10.000 (a prescindere dalla spesa sostenuta per la ristrutturazione) ed è ripartita in 10 rate;

il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico bancario / postale ovvero con carta di debito / credito

SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Ferma restando la struttura del quadro, va evidenziata l'introduzione di 2 nuovi codici, da indicare a colonna 1 dei rigli da E61 a E63, per poter fruire della detrazione del **65%** delle spese sostenute per i **nuovi interventi agevolabili** introdotti dall'art. 1, comma 47, Finanziaria 2015.

Codice Tipologia intervento 5

Acquisto e posa in opera di schermature solari ex art. 14, comma 2, DL n. 63/2013, a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché mobili e "tecniche". Non devono essere autonome (aggettanti) e applicate a vetrate esposte a nord. La detrazione (65%) è ammessa nel limite di € 60.000 e quindi la spesa massima agevolabile è pari a € 92.307,69;

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse ex art. 14, comma 2-bis, DL n. 63/2013. Si tratta di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili. La detrazione (65%) è ammessa nel limite di € 30.000 e quindi la spesa massima agevolabile è pari a € 46.153,84.

N.B. DOCUMENTI DA RICHIEDERE: Al fine di una corretta compilazione dei quadri relativi ad oneri detraibili e deducibili è opportuno richiedere al contribuente per le:

Spese sanitarie:

- *Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio: fatture o ricevute fiscali rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria;*
- *Medicinali: scontrino fiscale parlante con natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e codice fiscale del destinatario;*
- *Dispositivo medico con attestazione marcatura CE dir. 93/42/CEE;*
- *Protesi (occhiali, apparecchi acustici, ecc.): fatture o ricevute fiscali o scontrino fiscale "parlante";*
- *Cure termali: fattura + prescrizione medica (per le spese fuori ticket);*
- *Spese fisioterapiche e riabilitative: fattura (non serve più prescrizione);*

Spese per portatori di handicap: Fatture per acquisto di presidi medici, assistenza domiciliare, assistenza specifica presso casa di cura, acquisto autoveicoli, acquisto cane guida + certificazione medica comprovante l'handicap, ad es. L.104/92;

Spese veterinarie: Fatture/ricevute fiscali, scontrini fiscali per i farmaci + prescrizione del veterinario;

Spese per asilo nido e scuola d'infanzia (materna): Fattura o ricevuta attestante la spesa per frequenza di un asilo nido (pubblico o privato) o scuola d'infanzia per bambini fino a 5 anni sostenuta dai genitori;

Premi per assicurazione: Quietanza di pagamento del premio + contratto di assicurazione



Spese funebri: Fattura o ricevuta di pagamento

Spese di agenzia immobiliare: Fattura dell'agenzia immobiliare + contratto acquisto dell'abitazione principale

Interessi passivi per mutui:

- **Per acquisto abitazione principale:** contratto di acquisto dell'immobile, contratto di mutuo, ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate e eventuali altri oneri, fatture del notaio e dell'intermediario;
- **Per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale:** contratto di mutuo, ricevute quietanzate dalla banca, fatture relative ai lavori eseguiti, concessione edilizia, comunicazione inizio e fine lavori.

Spese per istruzione secondaria superiore, universitaria e specializzazione:

Ricevute di versamento tasse iscrizione. Per università anche tassa per test accesso e tasse per frequenza SSIS, master e specializzazioni

Contributo scolastico (versamento effettuato a nome del genitore e NON DELLO STUDENTE):

Ricevuta della scuola o ricevuta di versamento postale/bancaria attestante la somma versata, la causale (innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento offerta formativa)

Spese per attività sportive dilettantistiche dei figli tra 5 e 18 anni:

Fattura o ricevuta di pagamento per iscrizioni o abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine o altri impianti sportivi

Assistenza personale per soggetti non autosufficienti:

Fattura o ricevuta di pagamento o CU/buste paga badante + certificazione medica attestante la non autosufficienza (ASL o medico curante)

Addetti ai servizi domestici e familiari:

- ricevuta di pagamento: bollettini postali e MAV.
ATTENZIONE: per i MAV occorre portare il tagliando superiore del foglio contenente i dati che hanno portato al calcolo del contributo versato
- voucher – ricevuta acquisto e comunicazione Inps per utilizzo

Contributi previdenziali: Ricevute di versamento: assicurazione casalinghe, riscatto laurea, contributi INPS, ecc.

Previdenza complementare: Ricevute di versamento a fondi di previdenza complementare (anche per familiari a carico)

Assegno periodico per l'ex-coniuge: Ricevute di versamento + sentenza di separazione + codice fiscale del coniuge

Erogazioni liberali: Ricevuta di versamento postale o bancario o carta di credito a favore di: clero, Chiese, ONLUS, società mutuo soccorso, enti promozione sociale, ONG, ecc.

Altri oneri: Ricevuta di versamento per Consorzi di Bonifica, assistenza sanitaria integrativa

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% o del 36% - 50%:



- **Se inizio lavori dopo il 01/01/2011:** fatture e relativi bonifici bancari o postali + comunicazione all'ASL e ricevuta della raccomandata dell'invio (se dovuta) + visura con dati catastali immobile ristrutturato
- **Per interventi condominiali:** dichiarazione dell'amministratore condominiale.
- **Per acquisto o costruzione di box auto pertinenziale:** atto di acquisto, o verbale di assegnazione della cooperativa, dichiarazione del costruttore/cooperativa con indicazione del costo di costruzione, comunicazione di inizio lavori e, se acquisto anteriore al 2011 anche la ricevuta della raccomandata di invio al Centro Operativo di Pescara, fattura e ricevuta bonifico con indicazione nella causale "ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR dpr 917/86".

Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio per le quali compete la detrazione del 55%- 65%: Fatture con indicazione del costo della manodopera e relativi bonifici bancari o postali + asseverazione di un tecnico abilitato ovvero certificazione dei produttori per infissi e pannelli solari; attestazione di certificazione energetica; scheda informativa sugli interventi realizzati; ricevuta di invio all'Enea

Spese per il "Bonus Arredi: Fatture e bonifici di pagamento o ricevuta pagamento carta di credito/bancomat + estratto conto banca/carta di credito dove compaia la spesa.

Detrazione per canone di locazione per abitazione principale e per studenti fuori sede (anche per corsi laurea in paesi UE o SEE):

- Contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 431/1998 e registrato;
- Contratto di locazione alloggi sociali (ATER);
- Per studenti: contratto stipulato con enti universitari, collegi, ecc. e ricevuta pagamento canone

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE, ECCELENZE E ALTRI DATI: La struttura e la compilazione del quadro F sono praticamente invariate rispetto allo scorso anno.

Si evidenziano solo le modifiche apportate ai codici da indicare nella Sezione IV per comunicare la sussistenza di "Eventi eccezionali" a seguito dei quali il contribuente può fruire della sospensione dei termini per l'assolvimento degli obblighi tributari.

Si evidenzia infine il **nuovo codice "30"** che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 429, Finanziaria 2016 va utilizzato dai contribuenti:

residenti in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con OPCM con la quale è dichiarato lo stato di emergenza;

nei confronti dei quali **non opera né la sospensione né il differimento dei tributi** ai sensi dell'art. 9, comma 2, Legge n. 212/2000.

Detti soggetti possono **chiedere di rateizzare** (fino ad un massimo di 18 rate mensili) **i tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza**, presentando un'istanza secondo modalità e termini stabiliti dal MEF con un apposito Decreto.

QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA. In questo quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Si evidenzia che:



la gestione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero nella Sezione III "Redditi prodotti all'estero" (rigo G4), di fatto non è stata adeguata alle modifiche apportate all'art. 165, TUIR ad opera dell'art. 15, D.Lgs. n. 147/2015, c.d. "Decreto Internazionalizzazione", a seguito delle quali è possibile il riporto "avanti e indietro" dell'eccedenza d'imposta estera rispetto a quella italiana / d'imposta italiana rispetto a quella estera ed è ammesso scomputare il credito d'imposta dalle imposte di "competenza" ancorché il pagamento definitivo delle stesse avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo.

Le istruzioni infatti, prevedono soltanto il credito d'imposta per le imposte divenute definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione. Conseguentemente, il soggetto che intende avvalersi delle nuove modalità alternative di utilizzo del credito d'imposta in esame deve utilizzare il mod. UNICO 2016 nel quale dette novità sono state recepite.

la Sezione VII "Erogazioni Cultura", riservata al credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, c.d. "**Art-bonus**" di cui all'art. 1, DL n. 83/2014 è implementata con 2 nuove colonne.

è introdotta la nuova Sezione VIII "Negoziazione e arbitrato" (rigo G11), riservata al credito d'imposta riconosciuto per i compensi corrisposti nel 2015 all'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, concluso con successo, nonché all'arbitro in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo.

Si rammenta che per fruire di detto credito è necessario che i soggetti interessati abbiano presentato l'apposita richiesta dall'11.1 all'11.2.2016 e ricevuto dal Ministero della Giustizia, entro il 30.4.2016, la comunicazione attestante l'importo del credito spettante.

QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

*Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal modello 730/2016 **per pagare, mediante compensazione nel modello F24, le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il modello F24.***

In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

*Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 non più alla banca o all'ufficio postale, ma, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nei casi in cui, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero.*

NUOVO QUADRO K: *Nel mod. 730/2016 è presente il nuovo Quadro K "Comunicazione dell'amministratore di condominio" che di fatto è la riproposizione del noto quadro AC del mod. UNICO.*

Lo stesso va infatti **compilato dall'amministratore** in carica al 31.12.2015 per comunicare:

i **dati identificativi del condominio** oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni;

l'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.

In merito le istruzioni rammentano che il quadro in esame:

deve essere compilato anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un



condominio con non più di 8 condomini (condominio minimo);
non deve essere compilato per i dati relativi:
– alla fornitura di acqua, energia elettrica e gas;
– agli acquisti di beni e servizi di importo complessivamente non superiore a € 258,23 (al lordo IVA) per singolo fornitore;
– alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alla ritenuta alla fonte

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2‰ DELL'IRPEF: È presente la nuova Sezione "Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF" a favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 985, Finanziaria 2016.

A tal fine è necessario apporre la firma ed indicare nell'apposita casella il **codice fiscale dell'associazione scelta**.

MOD. 730-3/2016 (PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE)

Nel "*Prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata*", mod. 730-3, si segnala l'**eliminazione**:

della tabella (introdotta lo scorso anno) relativa all'**accettazione** ovvero alla **modifica della dichiarazione precompilata** nonché alla **presentazione della dichiarazione non precompilata** (per omessa delega al CAF / professionista abilitato ovvero per mancanza del mod. 730 precompilato);

ai **righi 164 e 179** "*Importo che sarà rimborsato dall'Agenzia delle Entrate (dipendenti senza sostituto)*", della **casella che subordinava i rimborsi chiesti tramite il mod. 730 di importo superiore a € 4.000 ai controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate**.

Tali modifiche derivano dall'abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 956, Finanziaria 2016, dei commi 586 e 587 dell'art. 1, Finanziaria 2014 che disciplinavano detti controlli e dalla conseguente ridefinizione dell'attività di controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare è ora previsto che in caso dichiarazione precompilata modificata e presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via automatica ovvero mediante la verifica della documentazione giustificativa, in presenza di **crediti di importo superiore a € 4.000** ovvero **al ricorrere di elementi di incongruenza** rispetto ai criteri fissati con un apposito Provvedimento dalla stessa Agenzia.

Sperando nell'utilità di tale promemoria, e sicuro che tale elaborato non potrà certo risolvere le innumerevoli problematiche e casistiche che nella predisposizione di una dichiarazione dei redditi si riscontrano, non mi resta che augurarVi buon lavoro.

Dott. Michele Mazzarisi



